



COMUNE DI SANSEPOLCRO - PROVINCIA DI AREZZO

SERVIZIO URBANISTICA

Via Matteotti n. 10,
52037 Sansepolcro (AR)

ALLEGATO A

ART. 21 L.R. 65/2014 - RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO RELATIVO ALLA CLASSIFICAZIONE DI UN TESSUTO DI UN'AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 80 PARTICELLA 55 **RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PRELIMINARE ALL'APPROVAZIONE**

art. n. 18 e 21, della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii..

Il sottoscritto Arch. Massimiliano Baquè, in qualità di Responsabile del Procedimento per la formazione degli strumenti urbanistici del Comune di Sansepolcro, in forza del decreto del Sindaco num. 5 del 04/04/2024, redige il presente documento (così come disposto all'art. 18 della L. R. Toscana 10/11/2014 n. 65) relativamente alla rettifica di errore materiale del Regolamento Urbanistico relativo alla classificazione di un tessuto di un'area identificata catastalmente al foglio 80 particella 55 - ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014

Dato atto che:

- la Legge Regionale Toscana del 10.11.2014 n. 65 "Norme per il Governo del territorio", all'art. 21 individua le tipologie di atti di integrazione del Quadro Conoscitivo e di rettifica di errori materiali degli strumenti urbanistici, precisando, nell'art. 21, le modalità di svolgimento del relativo procedimento di approvazione in Deliberazione unica;

Premesso che la Legge Regionale Toscana 65/2014 "Norme per il Governo del territorio", disciplina all'articolo 18, il ruolo e le funzioni del il Responsabile del Procedimento che deve:

- accertare e certificare che il procedimento di formazione degli strumenti urbanistici medesimi si svolga nel rispetto delle norme legislative e regolamentari;
- verificare che l'atto di governo del territorio si formi nel rispetto della L.R. 65/2014, dei relativi regolamenti di attuazione e delle norme ad essa correlate, nonché in piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all'articolo 10, comma 2, tenendo conto degli ulteriori piani o programmi di settore dei soggetti istituzionali competenti nel governo del territorio;
- nel rispetto dell'art. 21 della L.R. 65/2014, trasmettere agli altri soggetti istituzionali sovraordinati la deliberazione di aggiornamento o di correzione il cui avviso è pubblicato sul BURT;

Viste:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 17.04.2009 e successiva Delibera n. 147 del 22/11/2010 con cui veniva rispettivamente adottato e approvato il Piano Strutturale del Comune di Sansepolcro, e che lo stesso acquisiva efficacia in data 16/02/2011 a seguito pubblicazione sul B.U.R.T. n. 7;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 21/04/2011 con la quale è avvenuta la presa d'atto degli elaborati definitivi del Piano Strutturale, adeguati agli esiti delle controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito dell'adozione, che avendo comunque un mero contenuto ricognitorio di quanto già deliberato nella sopra citata delibera 147 /2010, non ha comportato gli adempimenti di pubblicazione ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R.T n.1/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato che:

- l'art. 38 della L.R. 65/2014, per la definizione degli atti di governo del territorio, prevede la nomina del Garante della Informazione e partecipazione al fine di garantire ai cittadini, singoli ed associati, la partecipazione ad ogni fase dei procedimenti di formazione ed adozione degli strumenti stessi e delle loro varianti e degli atti di governo del territorio;
- a tal fine il Responsabile del Procedimento ha individuato quale Garante della informazione e partecipazione nel presente procedimento Il Geom. Gianluca Pigoletti, dipendente del Servizio Edilizia privata del Comune di Sansepolcro;



COMUNE DI SANSEPOLCRO - PROVINCIA DI AREZZO

SERVIZIO URBANISTICA

Via Matteotti n. 10,
52037 Sansepolcro (AR)

Visti:

- la Deliberazione n. 41/2015 con cui è stato approvato, nel rispetto dell'art. 17 comma 6 della L.R.T. 1/05 e dell'art. 231 della L.R.T. 65/2014, il primo stralcio di RU;
- L'avviso di approvazione del primo stralcio di RU, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R.T. 01/05, pubblicato sul BURT n. 21 del 27/05/2014, data a partire dalla quale tale parte del piano operativo è divenuto efficace;
- la Deliberazione n. 62 del 25/05/2016 con cui è stato approvato definitivamente il Regolamento Urbanistico divenuto efficace dalla data di pubblicazione del relativo avviso di approvazione nel BURT n. 28 del 13/07/2016;

Considerato che con istanza inoltrata alla Amministrazione, riferimento Protocollo n. 8646 del 15/04/2024, è stata segnalata da parte del privato l'incongruenza tra la classificazione attribuita dal Piano Strutturale (*Tessuti produttivi consolidati*) e quella risultante dal Regolamento Urbanistico (*Parco agricolo*) relativamente all'area identificata catastalmente al Fg. 80, part.IIa 55;

Reputato opportuno pertanto adempiere alla richiesta suddetta attraverso una rettifica dell'errore, al fine di rendere coerente il Regolamento Urbanistico con il Piano Strutturale, da redigersi a cura del Servizio Urbanistica del Comune sulla scorta del procedimento in Deliberazione Unica individuato dall'art. 21 della L.R. 65/2014;

Visto l'elaborato del presente procedimento costituito da:

Elab. 01 – Estratto Stato attuale e Stato Modificato delle tavole di Regolamento Urbanistico - *Elab. 03S_Disciplinazione del Territorio rurale - Quadrante Sud ed Elab. 04d_Disciplinazione del Territorio Urbanizzato - Santa Fiora*, con il quale la classificazione dell'area "*Parco agricolo*" viene modificata in "*Tessuti produttivi*" al fine di rendere coerenti gli elaborati del Regolamento Urbanistico con quelli del Piano Strutturale;

Dato atto che il procedimento non si configura come variante urbanistica, trattandosi di rettifica di mero errore materiale, e che quindi non comporta impatti sull'ambiente;

Ritenuto pertanto di escludere tale procedimento dalle procedure di cui alla LR10/2010;

Considerato che:

- data la natura del presente procedimento sarà possibile garantire congrue opportunità di informazione della stessa attraverso la pubblicazione sul sito web del comune della deliberazione di approvazione della stessa e dei relativi allegati, a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso della sua approvazione;
- le attività relative al processo di partecipazione sono illustrate nel Rapporto del Garante della informazione e partecipazione, redatto ai sensi dell'art. 38 della L.R.T. 65/2014;

Verificato che:

- nell'art. 21 della L.R.T. n. 65/2014 sono definiti quali "Aggiornamenti del quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali" al Regolamento Urbanistico gli atti non comportanti conseguenze sulle discipline, oppure volti alla correzione di errori materiali in essi contenuti;
- la modifica sopradescritta:
 - a) non comporta variazione del Piano Strutturale;
 - b) riguarda tessuti interni al perimetro del territorio urbanizzato, come approvato con D.C.C. n. 125 del 07/10/2015, definito ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014, e, comunque, interni anche al perimetro del centro abitato definito dal R.U. rispondente anche ai criteri di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. 65/2014;
 - c) riguarda la correzione di un errore materiale di classificazione di un tessuto;

Ritenuto pertanto che il procedimento in questione possa essere inquadrato dal punto di vista procedurale come correzione di errore materiale da approvarsi con Deliberazione unica ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014;

Considerato che:

- non sono necessarie, per l'approvazione del presente procedimento, le procedure di VAS;
- non sono necessarie, per l'approvazione del presente procedimento, ulteriori indagini geologiche;
- la rettifica dell'errore materiale del Regolamento Urbanistico risulta coerente con gli altri strumenti della pianificazione territoriale di riferimento, in particolare con P.I.T., P.T.C.P. e P.S.;



COMUNE DI SANSEPOLCRO - PROVINCIA DI AREZZO

SERVIZIO URBANISTICA

Via Matteotti n. 10,
52037 Sansepolcro (AR)

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO

ACCERTA E CERTIFICA CHE:

- il procedimento “RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO RELATIVO ALLA CLASSIFICAZIONE DI UN TESSUTO DI UN’AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 80 PARTICELLA 55 AI SENSI DELL’ART. 21 DELLA L.R. 65/2014” RISULTA COERENTE CON I PIANI E PROGRAMMI DI SETTORE VIGENTI APPROVATI DAI SOGGETTI ISTITUZIONALMENTE COMPETENTI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E RISULTA ALTRESÌ CONFORME AL QUADRO LEGISLATIVO E REGOLAMENTARE VIGENTE;
- il procedimento “RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO RELATIVO ALLA CLASSIFICAZIONE DI UN TESSUTO DI UN’AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 80 PARTICELLA 55 AI SENSI DELL’ART. 21 DELLA L.R. 65/2014” rientra nelle tipologie di cui all’art. 21 della L.R. 65/2014 in quanto:
 - a) correzione di mero errore materiale operato nella classificazione di un’area privata;
 - b) riguarda tessuti urbani interni al perimetro del territorio urbanizzato, come approvato con D.C.C. n. 125 del 07/10/2015, definito ai sensi dell’art. 224 della L.R. 65/2014, e, comunque, interni anche al perimetro del centro abitato definito dal R.U. rispondente anche ai criteri di cui all’art. 4, comma 3, della L.R. 65/2014;

e può quindi essere approvato con la procedura di cui all’art. 21 della L.R. 65/2014.

Sansepolcro, 16/04/2024

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Massimiliano Baquè